PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (SLTP) DELLA MACROAREA 1 GAL TRENTINO ORIENTALE

Operazione 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della Strategia SLTP

Bando pubblico del GAL Trentino Orientale
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 36 del 12 luglio 2017

Codice azione 4.1 **Interventi per la multifunzionalità delle aziende agricole e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali**

Testo aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 05 ottobre 2017

INDICE

1. DESCRIZIONE GENERALE 3
   1.1. Descrizione dell'intervento 3
   1.2. Obiettivi 3
   1.3. Ambito territoriale di applicazione 3
2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI 4
   2.1. Soggetti richiedenti 4
   2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti 4
3. INTERVENTI AMMISSIBILI 4
   3.1. Descrizione interventi 4
   3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi 5
   3.3. Impegni e prescrizioni operative 7
   3.4. Vincoli e durata degli impegni 7
   3.5. Spese ammissibili 8
   3.6. Spese non ammissibili 8
   3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi 9
4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 9
   4.1. Importo finanziario a bando 9
   4.2. Tipologia ed aliquota del contributo 9
   4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa 10
   4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni 10
   4.5. Complementarietà con il PSR 10
5. CRITERI DI SELEZIONE 11
   5.1. Criteri di priorità e punteggi 11
   5.2. Condizioni ed elementi di preferenza 13
6. DOMANDA DI CONTRIBUTO 13
   6.1. Condizioni di ammissibilità delle domande di contributo, modalità e termini per la loro presentazione 13
   6.2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo 14
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 15
   7.1. Iter per l'approvazione della graduatoria e della concessione del contributo 15
   7.2. Modalità di valutazione 16
8. DOMANDA DI PAGAMENTO 16
   8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento 16
   8.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento e collaudo 17
   8.3. Anticipi e relativa documentazione 17
   8.4. Acconti e relativa documentazione 18
9. VARIANTI 18
10. CONTROLLI 18
11. RIDUZIONI E SANZIONI 19
12. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 20
13. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI 20
14. ALLEGATI 20

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione dell'intervento

Con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2017) 777 final di data 6 febbraio 2017 e Deliberazione della Giunta Provinciale n.382 di data 13 marzo 2017 è stata approvata la nuova versione del PSR 2.1 (la decisione e la deliberazione sono on line sul sito www.psrtrento.provincia.tn.it).
La Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) del GAL Trentino Orientale è stata approvata dalla Commissione Leader in data 30 ottobre 2016 e dalla Giunta Provinciale di Trento con Deliberazione n. 322 di data 3 marzo 2017.
Il presente intervento si riferisce all'Azione 4.1 "Interventi per la multifunzionalità delle aziende agricole e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali" della Strategia SLTP del GAL e consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole che promuovano la diversificazione delle loro attività, mediante il completamento delle filiere aziendali con la trasformazione e la vendita dei loro prodotti.
In particolare, l'intervento sostiene l'attivazione di microfiliere produttive o interventi nei singoli settori della manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; il prodotto ottenuto dalla trasformazione fa riferimento all'elenco previsto dall'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca.
Gli investimenti sono finalizzati a favorire l'integrazione verticale e orizzontale di filiera; migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale; aumentare il valore aggiunto delle produzioni.

1.2. Obiettivi

Focus Area 6B – "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali"
Focus Area 2A – "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".
Strategia SLTP - Ambito/i di intervento n. 1 – Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri).
Strategia SLTP – Fabbisogni:

- 01 "Promuovere la diversificazione nel settore agricolo attraverso la promozione delle filiere produttive aziendali e la collaborazione con il settore turistico";
- 02 "Favorire l'innovazione ed il ricambio generazionale in agricoltura";
- 03 "Migliorare la gestione aziendale innovando le fasi di utilizzo e distribuzione dei reflui zootecnici in campo".

Strategia SLTP - Obiettivo generale n. 1 "Incentivare l'ammodernamento, la diversificazione e lo sviluppo delle aziende agricole".
L'intervento contribuisce a perseguire gli obiettivi trasversali "innovazione" ed "ambiente".

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'Ambito Territoriale Designato (ATD) del GAL Trentino Orientale, costituito dal territorio dei Comuni di: Canal San Bovo; Primiero San Martino di Castrozza; Imer; Mezzano; Sagron Mis; Bieno; Borgo Valsugana; Carzano; Castel Ivano; Castello Tesino; Castelnuovo; Cinte Tesino; Grigno; Novaledo; Ospedaletto; Pieve Tesino; Roncegno Terme; Ronchi Valsugana; Samone; Scurelle; Telve; Telve di Sopra; Torcegno; Altopiano della Vigolana; Baselga di Pinè; Bedollo; Calceranica al Lago; Caldonazzo; Civezzano; Fierozzo-Vlarötz; Fornace; Frassilongo-Garait; Levico Terme; Palù del Fersina-Palai en Bersntol; Pergine Valsugana; Sant'Orsola Terme; Tenna; Vignola-Falesina; Folgaria; Lavarone; Luserna-Lusérn.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1. Soggetti richiedenti

a. Gli imprenditori agricoli.
b. Le associazioni di imprenditori agricoli: i consorzi e le società tra imprese agricole, le reti ed i contratti di rete di imprese agricole.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

a. Possesso della partita IVA agricola ed iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) fin dalla data di presentazione della domanda.
b. L'intervento è realizzato, ubicato/detenuto nell'ambito di Unità Tecnico Economiche, come definite dal D.P.R. n. 503/99[1], ricadenti nell'ATD del GAL indicato al paragrafo 1.3.
c. Il soggetto richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda il fascicolo aziendale validato da non più di 12 mesi, al fine della verifica delle caratteristiche aziendali utili per l'ammissibilità dell'azienda. Per quanto riguarda la definizione degli elementi che costituiscono la base per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale e della sua validazione si fa riferimento al "Manuale del fascicolo aziendale" curato dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti[2].
d. Nel caso il soggetto richiedente corrisponda a quanto definito al paragrafo 2.1 lett. b), il numero delle imprese associate deve essere di almeno due. L'atto costitutivo deve prevedere una durata non inferiore al vincolo di destinazione di cui al paragrafo 3.4 del presente bando.
e. Sono ritenuti ammissibili gli interventi presentati nell'ambito di contratti di rete di cui al D.L. n. 5/2009, in cui il soggetto richiedente sia l'impresa agricola capofila.
f. I predetti requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dal soggetto richiedente per l'intero periodo di attuazione degli interventi ammessi a contributo.

Non sono ammissibili:

g. le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
h. le imprese che risultino beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf); sono applicate a tale scopo le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012, in particolare per le modalità di verifica del rispetto della suddetta condizione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Descrizione interventi

a. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
    1. Costruzione di strutture e relativi impianti per l'attivazione di microfiliere produttive o per le singole fasi della manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti aziendali agroalimentari.
    2. Ristrutturazione di strutture e relativi impianti per l'attivazione di microfiliere produttive o per le singole fasi della manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti aziendali agroalimentari.
    3. Acquisto di macchine e attrezzature per l'attivazione di microfiliere produttive o per le singole fasi della manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti aziendali agroalimentari.

[1] L'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva

[2] http://www.appag.provincia.tn.it/APPAG/Fascicolo-aziendale.

4. Investimenti in hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) per la promozione di prodotti aziendali agroalimentari su supporti web e per il commercio elettronico.

b. Per manipolazione si intende: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo successivo alla raccolta e teso a facilitarne la trasformazione o renderlo più appetibile senza mutarne la natura (es. prodotti ortofrutticoli che vengono lavati, tagliati e confezionati per essere venduti).
Per trasformazione si intende: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo come definito nell'Allegato 1 del TFUE.
Per conservazione si intende: qualsiasi trattamento con cui si preserva, in termini di integrità quantitativa o qualitativa ovvero di proprietà organolettiche, un prodotto agricolo (es. attraverso l'impiego di tecniche di surgelamento, congelamento, frigoconservazione, etc.).
Per commercializzazione si intende: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.
Per microfiliera si intende: intervento che interessa sia l'attività di produzione, che di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli svolte all'interno di una stessa impresa. Non è in ogni caso prevista alcuna forma di sostegno alle attività di produzione nell'ambito del presente bando.

c. I prodotti aziendali agroalimentari ottenuti nell'ambito di microfiliere e/o interessati dai processi di manipolazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione devono far riferimento all'elenco tassativo previsto dall'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea riportato all'Allegato 3 del presente bando.

d. Non sono ammessi investimenti relativi alla viabilità e all'elettrificazione poderale e alla rete fognaria, come pure funzionali all'approvvigionamento di fonti rinnovabili per le esigenze aziendali.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

a. Gli investimenti fissi e/o le attrezzature e i macchinari devono essere dislocati e utilizzati nell'Ambito Territoriale Designato del GAL.

b. Non sono ammessi interventi per i quali sia già in corso una domanda di contributo a valere sull'operazione 4.1.1. del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento per la medesima tipologia di intervento. In caso di presentazione della domanda di contributo sul PSR, il beneficiario che intenda presentare la medesima domanda sul bando del GAL dovrà prioritariamente procedere al ritiro dalla domanda dal bando PSR. Il ritiro è possibile solo se effettuato entro i termini di scadenza del bando PSR, essendo ininfluente la situazione di finanziabilità o meno della domanda. Tale demarcazione interessa solo le domande di contributo presentate dopo la pubblicazione del relativo bando GAL.

c. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito: PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda, nonché l'effetto positivo degli investimenti sotto il profilo della redditività aziendale. Il raggiungimento degli obiettivi previsti dovrà essere verificato in fase di istruttoria di liquidazione finale; tale miglioramento sarà valutato sulla base dell'incremento della performance economica aziendale espressa in termini di aumento del Risultato Operativo Netto (RON).

d. Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un incremento di tale parametro economico, l'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda possono essere valutati attraverso il miglioramento **di almeno uno** dei seguenti parametri qualitativi che rappresenti, in termini di spesa prevalente, l'obiettivo principale delle operazioni previste nel PA:
   - incremento occupazionale;
   - incremento dell'efficienza energetica e del risparmio idrico;
   - introduzione di investimenti innovativi con nuovi prodotti, nuovi processi e nuove tecnologie nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti.

e. Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa). Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

f. I parametri qualitativi utilizzati per la dimostrazione dell'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo. Il PA dovrà essere redatto secondo il formato messo a disposizione dal GAL (Allegato 2).
Il PA contiene le seguenti sezioni:
   i. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
   ii. il piano degli investimenti con il relativo cronoprogramma;
   iii. le previsioni economiche e finanziarie;
   iv. la dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale del progetto aziendale (in termini economici e/o qualitativi).

g. Sono ammessi investimenti che:
   i. migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola sulla base del PA presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate alla precedente lett. f);
   ii. rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore;
   iii. siano congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda.

h. Le attività di cui al paragrafo 3.1, lett. a) devono avere ad oggetto le produzioni dell'impresa agricola per l'ottenimento di prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE.

i. Rispetto dei limiti di spesa indicati al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.

j. Sono ammissibili le iniziative di costruzione di nuove strutture o di ristrutturazione di strutture esistenti qualora l'impresa richiedente:
   1. ne abbia il pieno possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale. In alternativa tale requisito può essere in capo ad un socio dell'impresa richiedente, purché almeno il 50% della proprietà sia riconducibile ai soci dell'impresa, del contratto di rete o coadiutori familiari ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile;
   2. fatto salvo quanto previsto dalla normativa urbanistica, disponga almeno a titolo negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione) dell'immobile o dei terreni, nonché l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari); il contratto che conferisce la disponibilità a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui al paragrafo 3.4.

k. Qualora richiesto per realizzare le opere previste, è necessario il possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento.

l. Deve essere rispettato il seguente rapporto UBA/HA:
   - allevamento vacche da latte, ovini e caprini: rapporto UBA/HA <= 2,5;
   - tutti gli altri allevamenti UBA/HA <= 2.

   Il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza aziendale utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nel fascicolo aziendale. La consistenza viene calcolata al momento della presentazione della domanda di contributo e al momento della domanda di pagamento.
   Il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale. In tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,4 HA per ogni UBA alpeggiata relativa all'anno di presentazione della domanda o precedente.
   Si riporta di seguito la tabella di conversione del bestiame adulto in unità di bestiame adulto:

tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
ovini e caprini	0,15 UBA
scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UBA
altri suini	0,3 UBA
galline ovaiole	0,014 UBA
altro pollame	0,03 UBA

   Per suini da ingrasso e galline ovaiole, si precisa che i valori sopra riportati sono idonei solo per allevamenti con oltre 4 suini e/o 250 galline.

3.3. Impegni e prescrizioni operative

Il beneficiario del contributo si obbliga a:

a. riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal GAL in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti privi del CUP per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
b. concludere il progetto ammesso al contributo entro i termini individuati al paragrafo 3.7 del presente bando;
c. osservare gli obblighi imposti a livello comunitario, nazionale e provinciale, anche qualora l'adeguamento agli stessi fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
d. produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
e. comunicare tempestivamente al GAL eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, etc.);
f. comunicare tempestivamente al GAL le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali, etc.;
g. comunicare tempestivamente al GAL qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo;
h. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo quanto previsto nell'Allegato III, parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, durante l'attuazione dell'intervento e fino alla liquidazione finale del contributo. Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo quanto indicato nel documento "Obblighi di comunicazione-Linee Guida versione 1.1" predisposto dall'Autorità di Gestione (Determinazione del Dirigente n. 19 di data 9 marzo 2017) e pubblicato sul sito internet http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Obblighi-di-comunicazione;
i. per opere che riguardano strutture soggette a danno da incendio con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, stipulare una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata per l'iniziativa realizzata, stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia; il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata non inferiore al vincolo di destinazione di cui al paragrafo 3.4 del presente bando;
j. essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni con il GAL successive alla presentazione della domanda di contributo;
k. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli organismi pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e dalle norme comunitarie e nazionali;
l. aderire ad almeno un'iniziativa che il GAL organizzerà nell'ambito dell'attività di animazione ed informazione sull'attuazione della Strategia di SLTP nel territorio (quali ad es.: partecipazione ad incontri per illustrare il proprio progetto, frequentazione di momenti formativi ed informativi organizzati dal GAL, adesione ad attività di filiera o ad altre iniziative proposte dal GAL, etc.);
m. autorizzare il GAL ad utilizzare immagini ed informazioni relative all'intervento finanziato, ai fini di pubblicità nelle modalità che il GAL riterrà idonee per disseminare i risultati raggiunti dalla Strategia di SLTP.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo, a partire dal pagamento finale al beneficiario:

- 10 anni per i beni immobili ivi comprese gli impianti e attrezzature fisse;
- 5 anni per le macchine e beni mobili.

3.5. Spese ammissibili

a. Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, arredi, hardware e software descritti nel paragrafo 3.1.
b. Sono ammissibili le spese generali collegate ai costi eleggibili di cui alla lett. a) del presente paragrafo (come onorari di tecnici abilitati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità) nel limite massimo del 12% delle altre spese ammissibili. In sede di istruttoria di liquidazione finale non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali delle spese generali se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato al limite massimo del 12% rispetto alla spesa ammissibile finale. Nel verbale di liquidazione finale deve essere adeguatamente giustificata la significatività o meno delle varianti in riduzione. Tra le spese generali sono altresì ammesse le spese relative alla presentazione del Progetto Sicurezza, per perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, per spese connesse alla V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale)[3] e connesse alla Valutazione di Incidenza.
c. Sono ammissibili le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di contributo.
d. Sono altresì considerate ammissibili:
    1. le spese di progettazione sostenute dal beneficiario nei 12 mesi prima della presentazione della domanda e connesse alla progettazione degli elaborati progettuali allegati alla domanda di contributo;
    2. in prima applicazione, ossia entro i termini per la presentazione delle domande ai fini della formazione della prima graduatoria, le spese fatturate e sostenute dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e relative ad opere già avviate dopo il 30 ottobre 2016 e non ancora completate.
e. Sono ammissibili spese per imprevisti fino al massimo del 3% sulle opere, percentuali maggiori dovranno adeguatamente essere giustificate entro un massimo comunque non superiore al 5%.

3.6. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili, in generale, le seguenti tipologie di spesa:
- l'IVA;
- le fatture di soli materiali non collegate a fatture di opere;
- gli investimenti finanziabili nell'ambito delle OCM Miele, Vino e Ortofrutta;
- gli investimenti diretti all'aumento della capacità di trasformazione e immagazzinamento nel settore dell'olio d'oliva;
- gli investimenti in leasing;
- l'acquisto di materiale usato (articolo 13, regolamento (UE) n. 807/2014);
- manutenzioni ordinarie;
- l'acquisto di terreni;
- l'acquisto di strutture;
- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- le spese correlate alla domanda di contributo, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;

[3] Ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

- le ammende, penali e spese per controversie legali;
- le spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari.

Non sono in ogni caso mai ammissibili le spese:

i. sostenute nell'ambito di interventi già oggetto di altri aiuti pubblici;
ii. documentate da fatture o atti probatori equivalenti non intestate al soggetto beneficiario. In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
iii. sostenute precedentemente la presentazione della proposta progettuale, ad eccezione delle spese descritte al paragrafo 3.5, lett. d).

Per quanto non espressamente citato, si rimanda al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR approvato nella seduta della Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016 e pubblicato sul sito www.psr.provincia.tn.it.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

a. Il termine per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo è fissato al 31 ottobre 2018.
b. Su motivata richiesta, presentata entro i 30 giorni antecedenti al predetto termine, potrà essere concessa una o più proroghe in conformità alla Delibera provinciale 1980 di data 14/09/2007 e ss.mm. e comunque non oltre il termine necessario per consentire la liquidazione delle agevolazioni entro il termine massimo del PSR, stabilito nel 31/12/2023.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo di spesa pubblica assegnata all'Azione 4.1 della Strategia SLTP del GAL è pari a € 3.000.000,00. L'importo messo a bando per l'annualità 2017 è pari a € 1.500.000,00. Sono previsti due ulteriori stanziamenti a completamento del budget disponibile entro il 31 dicembre 2019.

4.2. Tipologia ed aliquota del contributo

a. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale.
b. I livelli agevolativi sulla spesa ammessa sono del 40%. Su tale livello sono possibili le seguenti maggiorazioni, tra loro cumulabili:

	Maggiorazione
1. Investimenti attivati in forma collettiva dai soggetti di cui al paragrafo 2.1 del presente bando. La maggiorazione non è attribuibile qualora gli investimenti riguardino attività produttive individuali non espressamente previste nell'atto associativo o dal contratto o non utilizzate congiuntamente da due o più soggetti che prendono parte al consorzio, società, rete o contratto di rete.	+10
2. Investimenti promossi da giovani agricoltori, che non abbiano ancora compiuto i 40 anni alla data di presentazione della domanda di contributo al presente bando, che si siano insediati[4] durante i 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda. In caso di società è	+10

[4] Ai fini del presente bando per insediamento si intende un processo in itinere che inizia con l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola; la data di insediamento decorre dalla data di richiesta di apertura della partita IVA agricola all'Agenzia delle Entrate, oppure dalla data di costituzione o di redazione dell'atto di modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente.

sufficiente la presenza di un giovane insediato; nelle società di capitali il giovane insediato deve possedere più del 50% delle quote sociali. Nelle reti di imprese di cui alla lett. b) del paragrafo 2.1 il requisito deve essere in capo a tutte le imprese aderenti.	

c. I titoli di maggiorazione agevolativa di cui al lett. b), comma 1 devono permanere per la durata degli impegni di cui al paragrafo 3.4 del presente bando.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

a. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a € 250.000,00 per singola domanda di contributo.
b. L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a € 15.000,00. Al di sotto di tale importo, l'istanza verrà ritenuta non ammissibile.
c. Il limite massimo di spesa ammessa, per beneficiario e per l'intero periodo di programmazione è di € 1.000.000,00. Ai fini del raggiungimento di tale massimale va computata:
   - per il 100% la spesa ammessa ai sensi di tutte Misure nel PSR nel periodo 2014-2020, a prescindere dalla tipologia di investimento;
   - per il 50% la spesa ammessa ai sensi di tutte Misure nel PSR nel periodo 2007-2013, a prescindere dalla tipologia di investimento.

   Nel caso di domande di associazioni di imprese, le spese ammesse per precedenti domande delle imprese aderenti sono computate pro quota in base al numero di partecipanti all'associazione.
d. Nel caso di subentri aziendali, costituzioni di nuove società o operazioni societarie, dovrà rientrare nel calcolo dei massimi di intervento complessivi del nuovo soggetto anche la spesa ammessa a fronte di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 alle imprese precedentemente esistenti relative ad aziende confluite nella nuova impresa.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

a. La medesima spesa non può essere finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi e strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013), ovvero da qualsiasi altra forma di aiuto pubblico.
b. In particolare, il capitolo 14 del PSR 2014-2020 "Informazioni sulla complementarietà", al paragrafo 14.1.1, dispone che la demarcazione tra gli investimenti finanziati con il PSR e con le OCM verta sull'applicazione del principio "no double funding" che assicura che la medesima voce di spesa non venga finanziata due volte da diversi fondi comunitari.

4.5. Complementarietà con il PSR

a. È prevista una demarcazione tra l'Azione 4.1 della Strategia SLTP del GAL e l'Operazione 4.1.1.del PSR denominata "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". La ripartizione è riportata nella seguente tabella:

Settore	OPERAZIONE 4.1.1 del PSR	AZIONE 4.1 della STRATEGIA LEADER
zootecnico	Tutti gli altri investimenti non previsti e con le condizioni riportate dall'AZIONE 4.1. della Strategia LEADER	Realizzazione ed adeguamento di strutture per la trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali (es. caseificio, macello punti vendita) con investimenti fino ad un massimo di spesa ammessa di € 250.000,00.
vegetale	Tutti gli altri investimenti non previsti e con le condizioni riportate dall'AZIONE 4.1. della Strategia LEADER	realizzazione ed adeguamento di strutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali (es. celle frigorifere, cantine, magazzini, punti vendita), con investimenti fino ad un massimo di spesa ammessa di € 250.000,00.
altri interventi aziendali	Tutti gli altri investimenti non previsti e con le condizioni riportate dall'AZIONE 4.1. della Strategia LEADER	Microfiliere produttive.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Criteri di priorità e punteggi

a. I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus area, obiettivi della Strategia SLTP e quanto disposto all'art. 34, comma 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. I beneficiari saranno selezionati mediante un sistema di punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione escludendo coloro che non raggiungono il punteggio minimo individuato nel bando.

Principio di selezione "Caratteristiche del beneficiario"			
Criterio di priorità	*Criterio di assegnazione (descrizione):*	*Cumulabilità*	*Punti*
Imprese che operano in forma aggregata	Imprese che operano in ATI, contratto di rete o consorzio di imprese	No	10
Giovani imprenditori	Impresa iscritta in 1^ sezione dell'Apia, condotta in qualità di titolare o amministratore da agricoltore di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni alla data di pubblicazione del bando, anche se non hanno beneficiato del premio di insediamento per giovani agricoltori Mis. 6.11 o legge Provinciale 4/2003	No	8
Imprenditori agricoli a titolo principale	Impresa iscritta in 1^ sezione dell'Apia	No	6
Azienda operante nella filiera corta	Impresa che dispone di uno o più punti vendita nell'ATD del GAL per la commercializzazione dei propri prodotti aziendali	Sì	5
Azienda operante nei settori della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli	Più del 50% del fatturato dell'impresa deriva da attività di trasformazione e commercializzazione di propri prodotti agricoli trasformati, come definiti al paragrafo 3.1, lett. c) del presente bando	Sì	3
Azienda biologica	Impresa che adotta interamente i metodi dell'agricoltura biologica (certificata o in conversione) relativamente alla produzione finale oggetto dell'investimento	Sì	2
	Punteggio totale massimo per il principio di selezione		**20**

Principio di selezione "Caratteristiche dell'investimento"			
Criterio di priorità	*Criterio di assegnazione (descrizione):*	*Cumulabilità*	*Punti*
Interventi strutturali che non occupino nuovo suolo agricolo	Recupero di strutture esistenti tramite opere che non erodono superficie agricola o con eventuali incrementi del sedime originario nel limite del 20% (si considera superficie agricola quella potenzialmente coltivabile, ossia qualsiasi suolo non edificato)	No	30
Investimenti che recuperino superfici agricole	Recupero di strutture esistenti tramite opere che aumentino la superficie agricola con riduzioni del sedime originario (si considera superficie agricola quella potenzialmente coltivabile, ossia qualsiasi suolo non edificato)	No	21
Investimenti innovativi con nuovi prodotti, nuovi processi e nuove tecnologie nella commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti	Introduzione di macchine e attrezzature produttive innovative o di recente introduzione nel mercato. Criterio di assegnazione: 1) presenza di brevetto/i registrati nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente deve presentare apposita documentazione rilasciata dal venditore o dall'Ufficio brevetti e marchi, atta a dimostrare la presenza e la data di deposito del brevetto riportandone gli estremi. 2) macchine e attrezzature di recente introduzione nel mercato (presenti nei cataloghi di vendita da non più di due anni).	Sì	20
Investimenti che comportino forme di efficientamento energetico e/o investimenti che comportino forme di risparmio idrico	Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: – investimenti che comportano la riduzione dei consumi energetici; – investimenti che comportano la riduzione del consumo di acqua nei processi produttivi.	Sì	10
Intervento realizzato nell'ambito della Strategia Aree Interne del Tesino	Investimento realizzato nell'ambito dell'area progetto[5] della Strategia Aree Interne del Tesino	Sì	5
	Investimento realizzato nell'ambito dell'area strategica[6] della Strategia Aree Interne del Tesino		1
	Punteggio totale massimo per il principio di selezione		**65**

Principio di selezione "Qualità dell'intervento proposto"			
Criterio di priorità	*Criterio di assegnazione (descrizione):*	*Cumulabilità*	*Punti*
Conformità del progetto rispetto agli obiettivi della Strategia di SLTP del GAL	Compatibilità e rispondenza dell'intervento a fabbisogni, obiettivi e finalità della Strategia di SLTP	Sì	1-6
Sostenibilità economica	Definizione nel PA di un piano economico-finanziario (conto economico previsionale) dell'investimento.	Sì	1
Aspetti tecnico-gestionali	Possesso da parte del titolare e/o dei coadiuvanti familiari di attestazioni di partecipazione a corsi attinenti alla manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari (es. HACCP) rilasciate da ente qualificato.	Sì	4

[5] Comuni di Castello Tesino, Cinte Testino e Pieve Tesino

[6] Tutti i Comuni della Comunità di Valle Valsugana e Tesino non compresi nell'area progetto.

Sostenibilità ambientale	Il richiedente aderisce a uno o più sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, Certificazione EMAS) e/o di etichettatura dei prodotti risultanti dal processo di trasformazione: – UNI EN ISO 14040; – UNI EN ISO 14021, 14024, 14025.	Sì	4
	Punteggio totale massimo per il principio di selezione		**15**
	Punteggio totale massimo attribuibile per tutti i criteri di priorità		**100**

b. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un **punteggio minimo pari a 30 punti dei quali almeno 5 devono essere raggiunti con i criteri relativi al principio di selezione "Qualità dell'intervento proposto"**.
c. Per ciascun principio di selezione sono attribuibili più punteggi solamente se specificato nel relativo criterio di priorità.
d. Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda di contributo, nel Piano Aziendale e nelle dichiarazioni specifiche relative al tipo intervento.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Le condizioni ed elementi di preferenza sono definiti dalla Strategia di SLTP del GAL e vengono proposti dal bando secondo i seguenti requisiti:

a. a parità di punteggio, le domande sono ordinate secondo l'ordine decrescente di punteggio per il criterio "Qualità dell'intervento proposto", per la composizione femminile dell'impresa e per l'importo di spesa ammessa; viene quindi attribuita la precedenza alla domanda presentata dal soggetto richiedente che ha il punteggio maggiore per il criterio "Qualità dell'intervento proposto", la presentazione da parte di imprese a prevalente partecipazione femminile ed il minore importo di spesa ammessa.
   Per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:
   – ditte individuali con titolare una donna;
   – società di persone con maggioranza soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
   – società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

6. DOMANDA DI CONTRIBUTO

6.1. Condizioni di ammissibilità delle domande di contributo, modalità e termini per la loro presentazione

a. Il soggetto richiedente presenta la domanda di contributo al GAL entro e non oltre il 18 ottobre 2017.
b. Sono ritenute inammissibili le domande di contributo pervenute oltre i termini di cui alla lett. a) del presente paragrafo.
c. Ogni domanda di contributo può contenere una o più tipologie di intervento come definite al paragrafo 3.1, lett. a) del presente bando, pur sempre per una spesa ammessa massima per ciascuna domanda di contributo non superiore a quanto definito al paragrafo 4.3.
d. Le domande devono essere presentate, pena l'irricevibilità delle stesse, corredate dalla documentazione prevista per gli interventi programmati, come elencata al paragrafo 6.2 del presente bando.
e. Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dal GAL e disponibile sul sito www.galtrentinorientale.it, possono essere presentate con le seguenti modalità:
   i. a mano, presso la sede del GAL in Corso Ausugum, 82 a Borgo Valsugana (TN);
   ii. tramite invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);

iii. tramite invio alla casella PEC del GAL all'indirizzo galtrentinorientale@pec.it. In tale caso tutta la documentazione dovrà pervenire, pena l'inammissibilità della domanda, in formato PDF/A. All'atto della trasmissione via PEC, nel campo oggetto deve essere riportata la dicitura "Bando pubblico del GAL Trentino Orientale – Azione 4.1". È consentito trasmettere più PEC relative ad un unico progetto fino ad un massimo di 5; in tal caso i singoli invii devono riportare il numero dell'invio in corso, seguito dal numero totale degli invii per la completa presentazione della domanda (es. "1 di 5").

In tutti i predetti casi il GAL attribuirà un numero di protocollo univoco a ciascuna domanda di contributo presentata.

Successivamente alla presentazione delle domande di contributo secondo le modalità precedentemente descritte, il GAL provvederà al loro caricamento nel Sistema Informativo provinciale SR-Trento all'indirizzo www.srtrento.it.

f. Le domande possono altresì essere presentate con modalità telematica (online) mediante il suddetto Sistema Informativo attraverso le postazioni internet del GAL Trentino Orientale. In tal caso, il soggetto richiedente dovrà concordare un appuntamento con l'ufficio del GAL entro e non oltre i 20 giorni antecedenti i termini per la presentazione della domanda definiti alla lett. a).

g. La domanda ed i relativi allegati, pena l'inammissibilità della stessa, devono essere sottoscritti dal soggetto richiedente. Nel caso di domande presentate in modalità telematica attraverso il Sistema Informativo SR-Trento il soggetto richiedente deve apporre la propria firma in modalità digitale, attraverso un dispositivo di certificazione elettronica qualificata in corso di validità.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo

La domanda deve essere compilata digitalmente secondo il facsimile predisposto dal GAL (Allegato 1 "Modello della domanda di contributo"), a cui devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

a. *il Piano Aziendale*, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 2 "Piano Aziendale") e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, indicante gli elementi necessari per la verifica dei requisiti generali di ammissibilità, gli elementi di dimostrazione di sostenibilità globale dell'azienda e dell'investimento programmato, gli obiettivi di miglioramento del rendimento globale e i dati utili ad illustrare la sussistenza dei criteri di selezione indicati al paragrafo 5.1 del presente bando;

b. per le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1, copia dell'atto costitutivo della rete, del consorzio o della società tra imprese oppure copia del contratto di rete;

c. atti progettuali completi di relazione tecnica, integrati da computo metrico estimativo analitico redatto secondo le voci del prezziario della Provincia Autonoma di Trento per i lavori pubblici o, per le voci non presenti, in base ai prezziari editi dalla CCIAA, firmati in calce dal tecnico abilitato, in formato PDF (su supporto CD-ROM non riscrivibile);

d. se richiesto dalla normativa urbanistica vigente, estremi del titolo urbanistico (permesso a costruire o atto equivalente) riportante la destinazione a cui sarà adibita l'opera interessata;

e. in caso di lavori già iniziati alla data di presentazione della domanda:
   - dichiarazione del Direttore lavori attestanti lo stato di avanzamento, corredata di foto e con indicazione della data di scatto;
   - Denuncia di Inizio Attività (DIA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), ove previste, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune;

f. nel caso di acquisizione di *macchine, attrezzature, software e altri beni materiali*[7], tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti (le offerte devono essere comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato, ovvero gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo), accompagnati da relazione tecnico/economica, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. In mancanza della suddetta relazione, viene presa in considerazione la spesa del preventivo più basso;

g. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un preventivo di

[7] Variazione ratificata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 05 ottobre 2017

spesa dettagliato a cui va allegata relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato che evidenzi l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

h. copia del bilancio e/o della documentazione IVA (se non disponibili, documenti contabili equipollenti) riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano Aziendale;

i. per opere su beni di terzi, ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2, lett. j), copia semplice del contratto registrato di disponibilità dei terreni e/o delle strutture medesime di durata non inferiore al vincolo di destinazione di cui al paragrafo 3.4 del presente bando, corredata dall'autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/1982 e ss.mm.ii. in materia di patti agrari;

j. scheda di autovalutazione del punteggio compilato dal richiedente sulla base dei punteggi previsti dai principi di selezione di cui al paragrafo 5.1 del presente bando (Allegato 4);

k. documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi individuati dai criteri di selezione di cui al paragrafo 5, in particolare:
    1. documentazione di bilancio/IVA/contabile atta a dimostrare il volume di affari, in particolare la quota del fatturato dell'impresa derivante da attività di trasformazione e commercializzazione di propri prodotti trasformati;
    2. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
    3. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà una riduzione dei consumi energetici;
    4. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà una riduzione del consumo di acqua nei processi produttivi;
    5. documentazione comprovante l'introduzione di macchine e attrezzature produttive innovative, rilasciata dal venditore o dall'Ufficio brevetti e marchi, atta a dimostrare la presenza e la data di deposito del brevetto, registrato nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, riportandone gli estremi;
    6. documentazione rilasciata dal costruttore, importatore o venditore, atta a dimostrare la data di prima immissione alla vendita della macchina;
    7. copia della/e attestazione/i di partecipazione a corsi attinenti alla manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari (es. HACCP) rilasciate da ente qualificato;
    8. copia della/e certificazione/i che attesta/attestano l'adesione del richiedente ad uno o più sistemi di gestione ambientale e/o di etichettatura dei prodotti risultanti dal processo di trasformazione.

l. I documenti indicati alle lettere da a) a j) sono considerati documenti essenziali, se dovuti, ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di contributo comporta la non ammissibilità della stessa. La mancata presentazione unitamente alla domanda della documentazione comprovante il punteggio di cui alla lett. k) implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

7.1. Iter per l'approvazione della graduatoria e della concessione del contributo

a. Nel caso di domanda priva della documentazione richiesta o presentata fuori dai termini previsti viene comunicata al richiedente l'irricevibilità ed inammissibilità della domanda stessa.

b. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 6.1 lett. a) del presente bando il GAL approva entro 90 giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo del GAL, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi assegnati in base ai "criteri di selezione" come definiti al paragrafo 5.
c. L'atto di concessione del contributo viene deliberato dal GAL e comunicato al beneficiario successivamente all'emissione di un parere positivo da parte della Commissione Leader. Tale comunicazione riporterà oltre alle eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni in merito alla corretta realizzazione dell'intervento ed all'importo definitivo della spesa ammessa anche il codice CUP (Codice Unico di Progetto) che identificherà l'intervento e tutte le operazioni relative alla sua attuazione.
d. Nel caso in cui al soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di contributo e prima del provvedimento di concessione del contributo, subentri un altro soggetto a seguito di conferimento, cessione di azienda o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, a quest'ultimo è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizione, assegna la concessione al nuovo beneficiario; invece, qualora sia accertato il difetto dei requisiti è disposto il diniego del contributo.

7.2. Modalità di valutazione

a. Nell'istruttoria per la concessione del contributo il GAL verifica:
   - la presenza dei requisiti soggettivi;
   - la pertinenza, funzionalità ed ammissibilità delle iniziative rispetto all'azione 4.1 della Strategia SLTP del GAL;
   - la ragionevolezza e congruità della spesa ammissibile;
   - la spettanza dei punteggi attribuiti nella graduatoria in base ai criteri di selezione;
   - l'importo del contributo concedibile.
b. Il dossier relativo a ciascuna domanda di contributo conterrà una check list che descrive sinteticamente i principali passaggi amministrativi ed i controlli eseguiti ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 a partire dalla raccolta della domanda fino al riscontro finale degli impegni assunti.
c. Con l'atto di concessione del contributo possono essere motivatamente posti condizioni e vincoli specifici, in relazione allo specifico progetto di investimento.
d. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata, per quanto riguarda la valutazione dell'ammissibilità e della congruità della spesa, si fa riferimento:
   1. per le opere, per cui è richiesto al beneficiario il computo metrico estimativo, ai prezziari approvati dalla Giunta provinciale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento, ridotti del 10% (la riduzione non opera per gli oneri della sicurezza);
   2. per macchine, attrezzature ed impianti, alla valutazione di 3 preventivi di spesa di ditte in concorrenza presentati dal beneficiario, nonché all'eventuale relazione di un tecnico qualificato, di cui alle lettere f) e g) del paragrafo 6.2.
e. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO

8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata mediante il portale SR-Trento (www.srtrento.it), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7).

8.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento e collaudo

a. Ai fini della liquidazione a saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:
    1. fatture originali, o documenti probatori equivalenti, che documentano gli acquisti e i lavori ammessi alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata alle lettere b) e c) del presente paragrafo. Relativamente ai beni mobili e agli impianti acquistati, sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola ove presente;
    2. elenco delle fatture con dichiarazione del Direttore dei lavori (solo in caso di opere) e del richiedente che i beni mobili ed i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata;
    3. certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell'iniziativa, suddivise per macrovoce;
    4. relazione tecnica sullo stato finale delle opere a firma di un libero professionista abilitato redatto secondo le voci del prezziario della Provincia Autonoma di Trento per i lavori pubblici o, per le voci non presenti, in base alle voci dei prezziari editi dalla C.C.I.A.A.;
    5. copia semplice della dichiarazione di conformità degli impianti, come previsto dalle normative vigenti in materia;
    6. copia delle eventuali autorizzazioni o SCIA previste per legge (di agibilità, sanitarie, etc.);
    7. copia semplice della polizza assicurativa di cui al paragrafo 3.3 lett. i) del presente bando;
    8. documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli investimenti;
    9. dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni.
b. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata mediante Bonifico bancario o postale o ricevuta bancaria (Riba) su c/c intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa), il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba, riportante la causale dell'operazione e il Codice Unico di Progetto (CUP) o gli elementi per la riconciliazione allo stesso, ai sensi del paragrafo 3.3, lett. a) del presente bando. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura.
c. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
d. L'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) dell'iniziativa è effettuata dal personale incaricato del GAL, sulla base della documentazione presentata, fatta salva la facoltà di effettuare verifiche presso il beneficiario e nel rispetto dei manuali approvati dall'organismo pagatore APPAG.
e. Dopo la concessione del contributo, prima della sua completa liquidazione, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria. Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, dispone il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposta la revoca del contributo.
f. Dopo la completa liquidazione del contributo, al beneficiario può subentrare negli obblighi di cui al presente punto un altro soggetto a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, purché questo sottoscriva il subentro negli obblighi di cui paragrafo 3.4 del presente bando.

8.3. Anticipi e relativa documentazione

a. Può essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo concesso sulla base dell'apertura di una corrispondente fidejussione bancaria per un importo pari al 100% del contributo richiesto.
b. L'erogazione avverrà previa presentazione della seguente documentazione:
    - domanda a firma del legale rappresentante, contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di firma del contratto di appalto e/fornitura o di inizio fisico dei lavori o di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita o di perfezionamento degli acquisti (es. data fattura o conferma d'ordine);

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo liquidato. La predetta garanzia potrà essere svincolata in seguito ad avvenuto collaudo ovvero nel caso in cui il beneficiario attesti un avanzamento della spesa almeno pari all'importo liquidato.

c. Il GAL determina con verbale di liquidazione la spesa riconosciuta ai fini dell'anticipo e l'importo spettante.

8.4. Acconti e relativa documentazione

a. Possono essere erogati acconti, nella misura massima di due per lavori in corso d'opera e/o acquisti, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso dedotto l'eventuale anticipo.
   Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:
   1) domanda di liquidazione/pagamento compilata dal beneficiario (secondo il facsimile predisposto dal GAL), che specifichi l'importo di contributo da chiedere in liquidazione al netto dell'IVA e delle altre spese non ammissibili;
   2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
   3) certificazione del direttore lavori (ove previsto) attestante il valore dei lavori eseguiti con rendicontazione analitica e per i quali si chiede l'erogazione del contributo (stato avanzamento dei lavori) redatta secondo l'elenco prezzi provinciale;
   4) elenco delle fatture con dichiarazione del direttore lavori e del beneficiario che i lavori e i beni/servizi acquistati sono stati utilizzati per l'iniziativa finanziata;
   5) fatture in originale e quietanzate della spesa sostenuta, con la documentazione allegata indicata al paragrafo 8.2.

b. Il GAL determina con verbale di liquidazione la spesa riconosciuta ai fini dell'acconto e dell'importo spettante.

9. VARIANTI

a. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza delle spese, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

b. Sono considerate varianti: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Nella valutazione generale delle varianti, viene verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione. Sono da considerarsi varianti approvabili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa.

c. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 20% della spesa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

d. Le varianti devono essere richieste preventivamente, rispetto all'esecuzione delle relative opere.

e. Non sono in ogni caso mai ammesse varianti in aumento, ossia in nessun modo un eventuale aumento di spesa rispetto alla spesa ammessa iniziale potrà determinare un conseguente aumento di contributo concesso.

f. Il GAL, valutate le proposte di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego, dando comunicazione al beneficiario.

10. CONTROLLI

a. Ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.
b. I controlli amministrativi sulle domande di contributo comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:
   - l'ammissibilità del beneficiario;
   - i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
   - il rispetto dei criteri di selezione;
   - l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
   - per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati.
c. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento, invece, comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
   - della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
   - dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.
d. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.
e. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.
f. Sono attuati da parte di APPAG controlli a campione in loco sulle operazioni approvate, nonché controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati al paragrafo 3.4 del presente bando.
g. Per quanto non specificato dal presente bando in relazione alle procedure di controllo si rinvia alle normative comunitarie in materia, ai circolari e manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti APPAG e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale.
h. Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni del contributo di cui al paragrafo 11 del presente bando.

11. RIDUZIONI E SANZIONI

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni del contributo che possono arrivare fino alla revoca totale. In particolare:

a. in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo di cui al paragrafo 3.3 del presente bando, si applicano le riduzioni e le esclusioni in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017, nonché le conseguenti disposizioni attuative della Giunta provinciale (DGP n. 1098 del 7 luglio 2017) ed i manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti APPAG;
b. nel caso di mancato rispetto dei termini per la rendicontazione delle iniziative, si procede alla revoca parziale o totale della concessione del sostegno, con recupero degli eventuali acconti, secondo le direttive del D.M. n. 2490 del 25/01/2017, nonché le conseguenti disposizioni attuative della Giunta provinciale (DGP n. 1098 del 7 luglio 2017). Tali sanzioni si applicano anche in caso di richiesta in sanatoria di variante per le attività già realizzate e non autorizzate preventivamente;

c. se in istruttoria di liquidazione finale risultasse la perdita di requisiti di selezione di cui al paragrafo 5 del presente bando, che hanno concorso alla formazione della graduatoria, nel verbale di liquidazione finale (collaudo) si specifica se tale perdita di requisiti sia rilevante o meno ai fini della concedibilità del contributo; in caso di rilevanza, è disposta la revoca del contributo con recupero degli eventuali acconti;
d. la revoca non è disposta, su motivata richiesta dell'interessato o degli eredi, in caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, disciplinate dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
e. in caso di recupero di somme, le stesse sono maggiorate degli interessi legati decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla data del protocollo di notifica al beneficiario del provvedimento di recupero, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

Per tutto quanto non specificato, si tengano presente le disposizioni riguardanti le procedure di controllo ed esclusioni di cui ai Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014, nonché alle conseguenti circolari e manuali emanati da APPAG e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni (DGP n. 1098 del 7 luglio 2017).

12. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

a. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) il GAL si impegna a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
b. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
c. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
d. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
e. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
f. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

13. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale, Corso Ausugum 82, 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461/ 1486877 Fax 0461/ 1486876
E-mail: info@galtrentinorientale.it PEC: galtrentinorientale@pec.it
Sito internet: http://www.galtrentinorientale.it/

14. ALLEGATI

Allegato 1 "Modello di domanda di contributo"
Allegato 2 "Piano Aziendale"
Allegato 3 "Elenco dei prodotti agricoli individuati dall'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE"
Allegato 4 "Scheda di autovalutazione del punteggio"